



## **COMUNE DI BARADILI**

PROVINCIA DI ORISTANO

Via V.Emanuele, 5 09090 Baradili

*Tel 0783/95095*  
*Fax 0783/95355*

*cod. fisc. 80007220959*  
*E-Mail comune.baradili@tiscali.it*

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022**

**NOTA INTEGRATIVA**

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente
- . L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto o delle possibili variazioni o di modifiche normative. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Nella Parte Entrata è stato inoltre previsto il contributo della Ras per interventi di manutenzione e sicurezza stradale in programma nell'esercizio 2020

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da accantonamento per il fondo spese per indennità di fine mandato e per i rinnovi contrattuali al personale. Non si è ritenuto di dover accantonare ulteriori somme per la definizione di contenziosi ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio, né il fondo accantonamento perdite società partecipate, in quanto non obbligatorio

### **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

#### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

La Legge di bilancio n 145 del 31.12.2018 pubblicata in G.U. n 302 del 31.12.2018, ha stabilito ai commi 1015-1018 la riduzione dell'accantonamento dall'85% all'80% in presenza di alcune condizioni, di cui il comune di Baradili non si avvale.

Le percentuali di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità sono quelle stabilite dalla Legge 205/2017 co. 882 che prevede l'accantonamento nel 2020 nella misura del 95% per cento, nel 2021 e 2022 nella misura del 100 per cento. L'accantonamento al fondo viene effettuato applicando le percentuali previste dalla Legge”

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In sintesi il Fondo crediti Dubbia Esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse finalizzato ad evitare l'utilizzo di entrate di difficile o dubbia esazione. Il fondo deve essere sufficiente a coprire le perdite per:

- a) Inesigibilità già manifestatesi;
- b) Inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti;
- c) Azioni di autotutela che possano ridurre il credito

Si è pertanto provveduto a:

- 1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Sono state individuate le risorse d'incerta riscossione appartenenti alle entrate tributarie - Tit I ed extratributarie – tit III

In particolare al titolo I la percentuale di accantonamento al fondo è più alta; La previsione degli incassi relativi alla Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) rappresenta la variabile più alta di riscossione, in quanto a decorrere dallo scorso esercizio si è sciolta la convenzione con Equitalia e si è intrapresa la strada della riscossione diretta

Al tit III vengono iscritte le entrate provenienti dai fitti delle locazioni, che generano talvolta ritardi nelle riscossioni.

Le tipologie di entrate considerate sono state individuate a livello di capitolo

- 2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi**

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Gli esercizi presi in considerazione per il calcolo di riferimento è il quinquennio 2014- 2018 in quanto il conto consuntivo del 2019 non è stato ancora approvato.

### **3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è stata determinata applicando le percentuali previste dalla Legge alla quota stimata.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Nell'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è pertanto provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'allegato Fondo Crediti Dubbia esigibilità evidenzia nello specifico la composizione del fondo

#### **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

##### **Fondo rischi Accantonamento Contenziosi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo il cui accantonamento è stato costituito negli esercizi 2016/2017 in misura prudenziale nell'importo complessivo di € 10000,00 e non si ritiene necessario implementare nell'esercizio in corso nonostante allo stato attuale è ancora in corso un contenzioso in via di definizione, poiché si reputa sufficiente l'accantonamento esistente

##### **Fondo a copertura perdite Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non viene prevista alcuna quota di accantonamento per la copertura perdite Gal (Gruppo di Azione Locale) Marmilla a.r.l., al quale il Comune di Baradili partecipa in misura pari al 1,61%, in quanto non obbligatoria

##### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 581,02 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

##### **Fondo accantonamento rinnovi contrattuali**

E' stato previsto in via prudenziale l' accantonamento al fondo per il rinnovo contrattuale dipendenti enti locali in sede di previsione del bilancio triennale 2020/2022;

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Allo stato attuale è possibile determinare con precisione esclusivamente La quota accantonata del risultato di amministrazione, che è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019; al momento non si dispone pertanto del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera. Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

L'Allegato Risultato Presunto di Amministrazione evidenzia nello specifico la dimostrazione dell'avanzo presunto allegato al bilancio di previsione, la cui suddivisione viene formulata sulla base del risultato di gestione 2019

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio

(competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, non compare lo stanziamento relativo all' FPV che verrà definito e quantificato successivamente alle variazioni di esigibilità da effettuarsi con riferimento al 31/12, con l'iscrizione degli interventi relativi agli investimenti di parte capitale corrispondenti ai cronoprogrammi approvati; mentre nella parte corrente gli interventi interessati sono relativi alle indennità accessorie per il personale, e leggi di settore in materia socio assistenziale.

L'esatta quantificazione del FPV verrà definita in sede di riaccertamento ordinario.

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Baradili non ha rilasciato alcuna garanzia.

### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

### Società ed enti partecipati

Le percentuali di partecipazione del Comune di Baradili alle società partecipate sono esigue e tali da non richiedere un controllo specifico.

#### SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI

Ragione Sociale	Forma Giuridica	Codice Fiscale	Quota di partecipazione	Funzioni attribuite
GAL MARMILLA	Società Consortile a.r.l.	0112983095	1,61	Gruppo di Azione Locale – Promozione sviluppo rurale
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	Consorzio	02865400929	0,0000366	Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
ABBANOVA	S.p.A.	02934390929	0,0022796	Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
CONSORZIO DUE GIARE	Consorzio	00681720959	11,11	Promozione turistica e valorizzazione del territorio

L'analisi delle società partecipate del Comune è stata effettuata con i seguenti atti:

- Con deliberazione G.C. N 44 del 26.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 19/08/2016 n 175 e ss.mm.ii.
- In data 21.12.2017 con atto G.C. N 86 del è stata approvata la deliberazione “ bilancio consolidato – - adempimenti per l'anno 2018 ex d.lgs. n. 118/2011: definizione gruppo amministrazione pubblica (g.a.p.) e area di consolidamento – approvazione”
- Con deliberazione CC . N 48 del 27.12.2018 è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica della società partecipate ai sensi degli artt. 20 e 26 co 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n 175 e ss.mm.ii.
- il piano di razionalizzazione periodica della società partecipate ai sensi degli artt. 20 e 26 co 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n 175 e ss.mm.ii.verrà effettuato in seduta consiliare del 23 dicembre pv, dando atto che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare in quanto le partecipazioni detenute dall'ente riguardano servizi di interesse generale ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

### Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Non Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali in quanto gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Baradili, li 10.12.2019

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Carla Piras